

L'oratore prende a discutere le prove specifiche addotte a carico dei singoli accusati per la grassazione a danno dei viaggiatori della Diligenza di Firenze. — E cominciando da Tugnoli e Remondini così si esprime:

» Contro Tugnoli e Remondini fu invocata dal P. M. come prova irrefutabile la ricognizione di Giustini. »

» Noi opponemmo che la ricognizione di Giustini non era attendibile, perchè avventata e leggera; e desumemmo la prova della leggerezza del signor Giustini 1.º dacchè egli solo pretese riconoscere Tugnoli e Remondini, mentre tutti gli altri viaggiatori della Diligenza non li riconobbero, ad onta che due ricognizioni siansi per taluno di loro tentate, l'una in una camera oscura della Questura, l'altra avanti al giudice istruttore; 2.º dacchè il signor Giustini, affermando di avere riconosciuto Remondini, affermò cosa che egli stesso dichiarò impossibile. »

» Il P. M. ci risponde che egli ignora se la Questura abbia la sua camera oscura; che egli sa solamente che la Questura è retta da uomini onorandi, che non commettono disonestà. Della camera oscura ci parlò il signor Podio, il quale vi fu dentro egli stesso. — Che gli uomini che reggono la Questura, siano onorandi e non commettano disonestà, lo dicemmo noi stessi, prima del P. M., e abbiamo perciò attribuito l'esperimento di ricognizione nella camera oscura non a disonestà, ma ad ignoranza; anzi abbiamo esplicitamente dichiarato, che quella ricognizione era stata senza dubbio tentata, non da un ufficiale della Questura, ma da un qualche agente subalterno, il cui zelo era uguale alla sua ignoranza. Gli uomini che reggono la Questura sono dunque fuori di questione. »

» Intanto però è costante il fatto che per taluno dei viaggiatori della Diligenza di Firenze furono tentate due ricognizioni, e che nè nell'una nè nell'altra essi furono in grado di riconoscere alcuno degli accusati; e ciò già basta per dire che la dichiarazione del signor Giustini fu avventata e leggera. »

» Soggiungemmo che Giustini affermò cosa impossibile. »

» E qui il P. M. ci disse che noi facemmo oltraggio all'onestà di Giustini, e protestò che Giustini è incapace di mentire. Protestiamo a nostra volta contro l'interpretazione che il P. M. volle dare alle nostre parole; poichè già dichiarammo altre volte che il tacciare un testimonia di avventatezza e di leggerezza di giudizio nulla toglie alla sua onestà, e se altri porta diversa opinione, lo faccia a bell'agio; non per questo noi modificheremo una sillaba di quanto abbiamo detto circa il signor Giustini. »

» Ma, soggiungeva il P. M., d'onde trae la difesa la prova della leggerezza, dell'avventatezza di Giustini? E qui noi ci aspettavamo che il P. M. si facesse a combattere, distruggere e polverizzare le nostre argomentazioni. — Ma il P. M. per tutta confutazione ci disse — Eh via! crediamo che questo sia stato uno scherzo per parte della difesa! »

» No Signori! la difesa lascia ad altri gli scherzi; essa parla sul serio, e sul serio sostenne e so-

stiene che il signor Giustini ha affermata una cosa impossibile quando attestò della ricognizione di Remondini, e lo prova colle parole stesse del signor Giustini. »

» Nell'esperimento di ricognizione fatto il 15 Marzo 1863, il signor Giustini, indicandoci il Remondini diceva — Costui . . . lo riconosco per uno dei grassatori, ed anzi era quegli che stava dinanzi ai cavalli attaccati alla Diligenza e di ciò sono al tutto sicuro. — Comparso in dibattimento, il signor Giustini affermava — essere impossibile che egli vedesse chi si trovava dinanzi ai cavalli della Diligenza — e diceva il vero, perchè fra lui e chi era dinanzi i cavalli v'era una distanza non minore di 12 a 15 metri; e fattogli presente che egli aveva detto avanti il giudice istruttore, egli negava di avere fatta quella dichiarazione. Ora è d'essa possibile maggiore leggerezza e avventatezza di cotesta, di affermare cosa che poi si sostiene essere impossibile, e di negare di avere affermato ciò, che pure fu religiosamente consegnato e scritto nel verbale del giudice istruttore, ciò che risulta da un inoppugnabile documento? »

» Oh! con buona venia del P. M., se nessuno vorrà dubitare della onestà del signor Giustini, nessuno parimenti potrà dubitare della sua poca prudenza e della sua avventatezza nelle ricognizioni che egli fece in questa causa, e nessuno quindi vorrà accettare siffatte ricognizioni come sicura prova che Remondini e Tugnoli fossero fra i grassatori della Diligenza di Firenze. »

Passando a parlare di Monti Luigi, il difensore sostiene essere stata fornita dal Tampioni la prova di coartata a di lui favore, in modo positivo se si accetta la sua seconda deposizione che Monti alle ore sette del mattino 16 Gennaio 1863 usciva con lui dalla casa di Zucchi in cerca di ossa, in modo non positivo ma abbastanza concludente se si accetta la prima deposizione che accennava alle ore otto.

Pocchia soggiunge:

» Ma, dice il P. M., la prova fornita da Tampioni non è accettabile perchè questo testimonia non presenta garanzia di se. — E perchè non presenta garanzia di se? Perchè egli si pose in contraddizione con se stesso, affermando una volta che Monti era con lui alle ore otto, affermando un'altra, che ciò fu alle ore sette. »

» Invero ci sorprese che il P. M. potesse dire che Tampioni non fornisce garanzia di se per essere caduto in una contraddizione, che pure spiegò in modo abbastanza verosimile, mentre un momento prima ci faceva grave rimprovero di avere tacciato di leggerezza il signor Giustini, il quale aveva affermato cosa che poi dichiarava essere impossibile; il signor Giustini il quale negava di avere detto ciò risultava da un verbale da lui sottoscritto. »

» Comunque la coartata di Monti fu stabilita dal Tampioni; a voi si spetta di apprezzare l'attendibilità della sua deposizione. »

Prende quindi l'oratore a parlare di Francesco Ramponi e a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione del signor Marchetti, il quale credette di ravvisare nel Ramponi uno dei grassatori alla statura, ai baffi, al capello ed alla capparella.

L'oratore fa notare che la statura, i baffi, il cappello e la capparella di Ramponi nulla presentano di particolare, per cui altri non potesse averli comuni con esso. Soggiunge, per quanto riflette i baffi di Ramponi, che parecchi mesi or sono essendosi per una disposizione di disciplina interna delle carceri, ordinato a Ramponi di farsi radere i baffi, Ramponi ricorreva al Procuratore generale, implorando di essere dispensato da quella misura, ed adduceva a fondamento di sua domanda appunto il fatto, che egli era stato arrestato in Gennaio 1863 coi baffi, coi baffi era sottoposto agli esperimenti di ricognizione, coi baffi egli voleva perciò ricomparire dinanzi a voi, dinanzi ai testimoni che avrebbero dovuto guardarlo ed esaminarlo. — E da ciò il difensore trae un altro argomento dell'errore di Marchetti inquantochè in caso diverso non avrebbe Ramponi tanto insistito perchè fosse conservato sulla sua figura un segno che avrebbe potuto rendere più facile la sua riconoscizione. Egli anzi sarebbe stato ben contento che il caso gli fornisse modo di travisare la sua figura.

Prende quindi a parlare della *coartata* che Ramponi ha provata per mezzo di quattro testimoni, cioè Venturi, Zani, Lorenzini e Curti, i quali furono unanimi nello attestare che Ramponi era con loro dalle ore 5 o 5 1/2 fino alle 11 antimeridiane del giorno 16 Gennaio 1863, e così prosegue:

« Il Pubblico Ministero vi disse che questi testimoni errarono o nel giorno o nell'ora, e vi accennò un esempio di siffatti errori incorsi da testimoni onestissimi come quelli di cui è ora parola. — »

« Ammettiamo in massima la possibilità di siffatti errori; ma sosteniamo che nel caso di cui si tratta l'errore fu impossibile. »

« Taluni di questi testimoni invero furono escusati ed attestarono della *coartata* di Ramponi poco tempo dopo l'arresto di ramponi, quando cioè la loro memoria era ancora fresca sopra quel fatto, essi poi diedero minuta spiegazione del come essi si ricordassero precisamente del giorno e dell'ora della grassazione della diligenza; essi cioè dicevano che era in giorno di Venerdì e che in quello stesso giorno essi furono informati nella bottega, della grassazione commessa a danno della diligenza in quel mattino. — E notate, o signori, che il giorno di venerdì è il giorno della settimana che quei testimoni più d'ogni altro devono ricordare, giacchè essi ci dissero che il Giovedì si uccidono le bovine e il venerdì si mettouo *in mostra* e perciò il venerdì si va a bottega *prima* degli altri giorni.

E questa circostanza, che il venerdì i garzoni del macello Poggi, ove era Ramponi, si ricevano a bottega prima che gli altri giorni, esclude eziandio che essi abbiano potuto equivocare sull'ora, inquantochè, se l'ora solita in cui si apriva il macello di Poggi era a quanto ci dissero i testimoni, quella delle 5 o delle 5 e mezza, è indubitabile che il venerdì 16 gennaio 1863 Ramponi si trovò al caffè Comunale e si recò poi a bottega prima delle ore 5 e mezza e così un ora prima che la grassazione si commettesse. »

« Se adunque l'equivoco per parte dei testimoni è dimostrato impossibile, è certo che Ramponi non poté avere parte nella grassazione di cui si tratta. »

Passa quindi al Pondrelli Antonio, combattendo le deposizioni di Buonafede e di Melloni, i quali riferirono una confessione stragiudiziale del Pondrelli, e specialmente fa notare che Buonafede altra volta negava di avere avute rivelazioni da Pondrelli e solo affermò di averle avute in udienza, quando faceva l'enumerazione d' innumerevoli reati e di rei; di rei che erano in carcere quando furono commessi i reati che Buonafede loro attribuiva.

« Le smentite, che Buonafede si ebbe nelle deposizioni fatte in quest'udienza, dice l'oratore, vietano che a lui si presti fede veruna. — E tanto meno gli presterete fede voi, signori giurati, non avete per certo dimenticato che Buonafede ebbe l'audacia, l'impudenza di dirvi che fu una *botteria* la condanna di Laghi e di Busi; e la condanna di Laghi e di Busi l'avete pronunciata voi.

Presterete voi fede, appoggerete il vostro giudizio alle parole di colui che, con uno spudorato mendacio vi dice, che avete pronunciate due sentenze ingiuste, che avete condannati due innocenti, che avete fatte due *botterie*. »

Parla quindi il difensore delle deposizioni di Campesi il quale attestò di una confessione stragiudiziale fatta da Monti al Sabatini in capo proprio e in capo ai suoi coaccusati.

Egli sostiene che Monti non poteva confessarsi colpevole perchè non lo era e, tanto meno poteva dichiarare colpevole il Ramponi perchè è escluso mattematicamente che Ramponi potesse esserlo; da ciò induce che Monti non parlava a Sabatini di fatti a cui avesse avuto parte e di colpevoli che egli conoscesse, bensì parlava unicamente di fatti, che egli conosceva per voce pubblica e per i subiti interrogatori e indicava nomi dei prevenuti, degli accusati.

Quindi soggiunge:

« Parlando di Campesi e di Buonafede noi dicemmo che le deposizioni di costoro si contraddicevano e si distruggevano a vicenda, lo desunsi anco da ciò, che essi non erano d'accordo sul numero di coloro che avrebbero commessa la grassazione. »

« Il Pubblico Ministero ci risponde che le deposizioni di costoro non si contraddicono, poichè l'aver ciascuno di loro indicati nomi che non furono indicati dall'altro, non esclude che tutti coloro che sono da loro indicati abbiano concorso nella grassazione. »

« L'oggezione del Pubblico Ministero sarebbe fondata se fosse possibile che tutti coloro che furono indicati da Campesi e da Buonafede abbiano avuto parte alla grassazione.

« Ma voi rammentate che combinando le deposizioni di Campesi e di Buonafede sarebbero stati nove o dieci i grassatori della diligenza, e questo è impossibile, e la dimostrazione di questa impossibilità noi la demmo ampia ed evidente nella nostra prima arringa. Questa dimostrazione non fu dal Pubblico Ministero seriamente contraddetta; non occorre quindi che spendiamo intorno ad essa nuove parole. »

« Ordunque se le prove che il Pubblico Ministero ha addotte contro gli accusati sono eliminate in parte e distrutte, ed in altra parte sono dimostrate insufficienti; se di più è certo che il numero dei grassatori fu minore di quello indicato da taluno dei testimoni, sta sempre in tutto il suo peso quel-

Io che io vi diceva, che cioè la grassazione alla diligenza fu probabilmente commessa da quelle cinque persone che furono incontrate presso la Madonna della Mora, la sera antecedente alla grassazione della diligenza da Angelo Baiesi; quelle persone cioè, che in quella stessa sera aggredirono e depredarono Giuseppe Musiani, e che il Musiani, disse di potere positivamente escludere che fossero bolognesi.

L'oratore prende a discutere le grassazioni a danno dei signori Paglietti, Bonifazi e Dall'Olio.

Sull'ingenero di queste grassazioni non si fecero questioni. Ne sono accusati Laghi Francesco e Pondrelli Antonio. Laghi è confesso.

Le sole questioni, che la difesa vi sollevò furono coteste — Se Laghi avesse un compagno, un correo, un complice nella consumazione di quei reati; se, dato che un compagno egli avesse, costui fosse Antonio Pondrelli.

Sulla prima questione io ammiisi che Laghi avesse con se un individuo; sostenni però che questo individuo non era un compagno di reato del Laghi.

Il P. M. mi appuntò, e disse di farlo con dolore e lo credo, di avere sostenuta una teoria pericolosa, contraddetta dai principii del diritto penale, secondo i quali colui che assiste l'esecutore del reato è pur esso colpevole.

Il P. M. però ha frainteso le mie parole giacchè io non dissi mai che chi assiste l'esecutore di un reato non debba dirsi egli pure colpevole; dissi bensì che — l'essere taluno in compagnia di chi commette un delitto non lo costituisce correo o complice, se non sia accertato che egli abbia in qualche modo coadiuvato il compagno nella consumazione del reato. — E con ciò io volli dire che non basta a costituire taluno correo o complice, il fatto solo di essere stato presente alla consumazione del reato. Ora presenza e assistenza non sono parole nel linguaggio legale sinonime. La presenza è un fatto materiale che può essere casuale; l'assistenza è un fatto materiale e morale ad un tempo, è cioè la presenza che si presta volontariamente e deliberatamente allo scopo di coadiuvare ed agevolare l'esecuzione del reato. E codesto mio concetto era poi da me chiaramente spiegato quando diceva, parlando del compagno di Laghi, — Costui era una persona ecc. (Vedi fog. 227 col. 6). E queste teorie sono conformi pienamente ai principii del diritto penale.

Vediamo in fatto se il compagno del Laghi gli abbia prestato assistenza — Vediamo se la sua assistenza induca correatà, o complicità e se questa complicità sia necessaria.

Il compagno di Laghi, io vi diceva, non gli ha prestato assistenza; la sua presenza fu atto materiale, non fu atto che tendesse allo scopo di facilitare al Laghi la consumazione del reato. E ciò io lo desunsi da molti riflessi, e specialmente da che il compagno del Laghi, quando questo aggredì que' disgraziati, proseguì il cammino, si allontanò di alcuni passi e si accinse ad altre cure, si pose a spandere acqua e quasi non si curò di quello che Laghi facesse. Io dissi di più. Dissi che il compagno di Laghi, lungi dal doversi considerare come un suo socio di reato, fu tale a cui gli ag-

grediti devono gratitudine, poichè a lui forse è dovuto se non ebbero danno anche nelle persone.

Il P. M. si scandalizzò di questa nostra allegazione, l'uno dei suoi rappresentanti la chiamò uno scherzo, l'altro la chiamò una strana pretesa.

Con questo artificio oratorio poté bene il P. M. scivolare sulla nostra allegazione e fare a meno di combatterla. Ma intanto resta sempre vero che il compagno del Laghi non solo non lo coadiuvò colla sua assistenza, ma anzi, quando si accorse che Laghi faceva minacce e violenze a taluno degli aggrediti, egli ne lo dissuase, gli intimò di desistere, e di lasciare in pace coloro che aveva aggrediti. E questo fatto che è costante e che non poté essere dal P. M. in verun modo combattuto, mi autorizza a sostenere, non già per scherzo ma con tutta serietà, che colui che era con Laghi non può ritenersi come suo socio di reato.

Ammettiamo in ipotesi che egli prestasse non una materiale presenza ma una vera assistenza, cioè una presenza volontaria diretta allo scopo di facilitare l'esecuzione del reato, sarà costui autore, agente principale o complice nel reato?

Risponde per noi L'art. 103 del cod. pen., così concepito — Sono complici:

.....  
» 3. Coloro.... che avranno assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti.... che lo avranno consumato. — È certo quindi che colui il quale assisteva il Laghi nelle grassazioni non sarebbe che complice. Questa complicità sarebbe necessaria?

L'art. 104 del cod. pen. chiama complicità necessaria quella — cooperazione senza della quale il reato non si sarebbe ammesso. —

Ora l'assistenza che il Laghi ebbe dal compagno fu tale che senza di essa non avrebbe commesso il reato? No certo, perchè la presenza di quel compagno fu del tutto inutile e indifferente sia per gli aggrediti sia per l'aggressore. Fu inutile per gli aggrediti poichè la sua presenza non valse neppure ad incutere timore negli animi loro, giacchè essi lo videro allontanarsi, accingersi e spandere acqua senza curarsi di loro; e se si disposero a consegnare l'orologio e il denaro al Laghi, vi furono indotti non dalla presenza del compagno di Laghi ma dalla presenza della pistola e del coltello che Laghi imbrandiva. La presenza di quel compagno fu inutile all'aggressore, giacchè lungi dall'essere quegli disposto a prestargli aiuto in caso di bisogno, si oppose alla minacce che Laghi faceva, e gli intimò di desistere, di allontanarsi e di lasciare in pace gli aggrediti. Adunque in ogni peggiore ipotesi, e ritenendo che il compagno di Laghi stesse lì per appoggiarlo e coadiuvarlo colla sua presenza nella consumazione del reato, egli non potrebbe ritenersi che come complice non necessario.

Era Pondrelli il compagno di Laghi?

Lascio in disparte la questione se Pondrelli fosse colui che si trovava con Laghi e con Candi nelle prime ore di sera del 24 aprile 1864. Essendo accertato che, circa le 8 3/4 e le nove di quella sera, Pondrelli era solo nella sua bottega quella circostanza torna indifferente se non è accertato che egli siasi riunito al Laghi dopo le 9 quando ebbe chiusa la sua bottega?

Ma disse il P. M. Pondrelli fu quasi riconosciuto da Silvio Paglietti come colui che era compagno al Laghi mentre questo consumava la grassazione. E questo disse il Paglietti al giudice istruttore ed all'ufficiale di P. S. nelle cui mani poneva la sua querela, e si fu in seguito alla sua indicazione che Pondrelli fu arrestato.

Questo non è vero rispose la difesa.

Questo è vero replicò il P. M. Voi giudichere- te se più fondata sia l'affermativa del P. M. o la negativa della difesa. Io intanto vi richiamo alla memoria ciò che altra volta vi dissi per sostenere la negativa della difesa, e così; che dalla querela e dagli atti successivi dell'istruttoria risulta che Paglietti disse sempre essergli sconosciuti quei due che incontrò in via Lamme; che per ciò appunto egli fu chiamato a fare sul Pondrelli due esperimenti di ricognizione; che in entrambi quegli esperimenti di ricognizione Paglietti dichiarò di non ravvisare in modo veruno il Pondrelli; le quali circostanze escludono che Paglietti avesse riconosciuto Pondrelli la sera della grassazione, perchè se ciò fosse stato egli non avrebbe parlato di sconosciuti e nella querela e negli atti successivi, non sarebbe stato chiamato a fare gli esperimenti di ricognizione; non avrebbe dichiarato in questi due esperimenti di non ravvisare in modo alcuno il Pondrelli.

D'altronde poi, noi potremmo ammettere senza grave difficoltà che Paglietti abbia creduto di ravvisare Pondrelli nel compagno di Laghi. In che cosa egli l'avrebbe ravvisato? Nella fisionomia, nella faccia? No. Paglietti disse che colui gli parve Pondrelli soltanto alla statura ed al vestiario, e la statura di Pondrelli è a molti comune, e a molti comune è pure il suo vestiario, ammesso in ipotesi che egli abbia una sola muta di panni e che quindi egli dovesse vestire sempre quegli abiti che Paglietti aveva avuto qualche volta occasione di vedergli indosso.

Noi potremmo, ripeto, ammettere quello che disse il Paglietti, dappoichè la ricognizione sua sarebbe sì incerta ed equivoca che non potrebbe tenersi in gran conto.

Ma, a riscontro di questo remotissimo indizio, che emergerebbe dal detto di Paglietti, noi abbiamo argomenti gravissimi per escludere che il compagno di Laghi fosse Pondrelli. Paglietti, i Bonifazi e Dall'Olio, portando querela delle grassazioni ed indicando i connotati dei due sconosciuti incontrati in via Lamme, e in Borgo Casse, concordemente dichiaravano che lo sconosciuto alto di persona che stava a distanza aveva un *capello oscuro*; e Roli Roberto ci disse che in quel venerdì Pondrelli aveva una *capellina chiara*. Anzi uno dei querelanti, il Dall'Olio, credette che quel capello nero fosse a cilindro, e Roli Roberto ci disse che Pondrelli non possedeva nessun capello a cilindro, e che avendo dovuto un giorno recarsi a radere la barba ad un personaggio per lui illustre, si fece imprestare il capello a cilindro dal cognato Ferdinando. Ma v'ha di più. Due fra i grassati, Dall'Olio e Federico Bonifazi, conoscevano Pondrelli anche prima dell'epoca delle grassazioni; ora come mai non lo avrebbero ravvisato, di preferenza che il Paglietti, se egli fosse stato il compagno del Laghi? Voi anzi rammentate per certo quello che ci disse il Federico Bonifazi che cioè pareva a lui *impossibile* che il compagno di Laghi fosse Pondrelli, giacchè egli lo avrebbe riconosciuto, se Pondrelli fosse stato; e diceva il vero Bonifazi, perchè egli vide in faccia il compagno di Laghi e ne udì la voce quando quegli gridava al Laghi — *andiamo! andiamo!* per indurlo a desistere dai suoi criminosi propositi. Queste risultanze non valgono ad eliminare, a ridurre al nulla il dubbio di Paglietti, che credette fosse Pondrelli il compagno di Laghi sol perchè gli parvero simili a quelli di Pondrelli la statura e il vestiario?

Signori! Noi abbiamo esaurita brevemente la confutazione dei principali argomenti che il P. M. ha adottati nella sua replica; abbiamo accennati nuovi argomenti a difesa de' nostri clienti nei singoli titoli di cui avemmo a trattare.

Per queste nuove deduzioni, e per quelle che più ampiamente svolgemmo nella prima nostra arringa, rinnoviamo con fiducia le conclusioni che pei singoli accusati rassegnammo.